

RAPPORTO

della Commissione della legislazione
sul messaggio 6 luglio 1993 concernente alcune modifiche le-
gislative a seguito della Legge federale sulla revisione par-
ziale del Codice civile (diritti reali immobiliari) e del Co-
dice delle obbligazioni (vendita d'immobili) del 4 ottobre 1991

del 14 gennaio 1994

Il 6 luglio 1993, il Consiglio di Stato ha emanato un messaggio volto ad adeguare la legge di applicazione e complemento al Codice civile, la legge generale sul registro fondiario e la legge sui territori soggetti a pericoli naturali.

Il rapporto viene steso in modo succinto per talune modifiche e in modo più articolato, in relazione alla possibilità d'informizzazione del registro fondiario ed infine con un'attenzione particolare, data la delicatezza dell'argomento, per quanto riguarda la pubblicazione dei trasferimenti immobiliari.

La Commissione della legislazione ha avuto l'opportunità di discutere le modifiche di legge, di cui si è detto sopra, con l'avv. Riccardo Varini (Ispettore del registro fondiario) e con il sig. Elio Venturelli dell'Ufficio statistica.

1. MODIFICHE RELATIVE ALLA LAC

1.1. Art. 2 lett. a cfr. 17

L'abrogazione di detta norma permetterà di snellire la procedura di emissione delle cartelle ipotecarie, il che è favorevole all'evasione delle pratiche.

1.2. Registri per il pegno del bestiame art. 885 CC, 16 cfr. 8 e 186 e segg. LAC

Il nuovo art. 885 CCS lascia al Cantone la facoltà di riscuotere tasse per le iscrizioni nel registro e per le operazioni ivi connesse.

Il Consiglio di Stato propone d'introdurre nell'art. 16 cpv. 3 cfr. 8 LAC, l'autorizzazione per l'Esecutivo a decretare le tasse per le iscrizioni nel registro dei pegni.

Pure questa norma deve essere adottata con una semplice rettificazione redazionale.

Rimane tuttavia di competenza della Confederazione l'approvazione delle nuove tariffe.

1.3. Territori soggetti a spostamenti di terreno permanenti

Il Codice civile federale ha introdotto gli art. 660a, 660b e 668 cpv. 3 CC.

Di conseguenza devono essere aggiornate due norme nella LAC e nel titolo terzo (dei diritti reali). Per ragioni di sistematica della legge si propone che l'art. 98a, secondo il messaggio del Consiglio di Stato, diventi il nuovo art. 99, l'art. 98b, secondo il messaggio del Consiglio di Stato, diventi l'art. 99a e l'attuale art. 99 diventi l'art. 99b.

2. MODIFICHE ALLA LEGGE GENERALE SUL REGISTRO FONDIARIO (LGRF)

2.1. Informatizzazione sul registro fondiario (art. 949a CC, art. 11a LGRF)

L'art. 949a CC dispone che il Consiglio federale può autorizzare il Cantone a tenere il registro fondiario mediante elaborazione elettronica dei dati.

Il proposto art. 11a LGRF dà facoltà al Consiglio di Stato di decidere la tenuta del registro fondiario mediante elaborazione elettronica dei dati.

L'informatizzazione del registro fondiario appare sicuramente uno strumento di lavoro indispensabile per l'avvenire. L'adozione dell'art. 11a LGRF (nuovo) così come proposto dal Consiglio di Stato può senz'altro essere adottato.

E' comunque opportuno, in questa sede, evidenziare i tempi lunghi che si prospettano per l'adozione nel Cantone di un simile sistema di gestione del registro fondiario.

Nel messaggio, il Consiglio di Stato ha messo in evidenza l'esistenza del progetto Paris, nel quale è coinvolto il nostro Cantone.

Per il progetto pilota è stato scelto il Comune di Mezzovico-Vira.

Nel corso del 1994, il campo di applicazione del Paris dovrebbe essere esteso ad altri Comuni.

Oltre a quel progetto esiste per il Comune di Bellinzona il sistema Cardex che è comprensivo dell'elenco dei proprietari.

Fra il 1994 e il 1995 limitatamente a quel settore il sistema Cardex dovrebbe coinvolgere tutti i centri.

Per il sistema Paris, con l'inizio del 1994, il progetto dovrebbe coinvolgere Lugano e Bellinzona (se vi è l'avallo della Confederazione), ritenuto che si considera la necessità di avere una persona a disposizione, unicamente per questo scopo, per un periodo di quattro anni e per ogni Distretto.

Allo stato attuale, l'informatizzazione del registro fondiario non è pensabile per i Comuni ancora in regime di registro fondiario provvisorio, che sono attualmente ancora una settantina. Si aggiunga a questo che mediamente viene introdotto il registro fondiario definitivo per 4/5 Comuni all'anno.

In taluni Comuni non esiste ancora il raggruppamento terreni, quindi si aggiunge l'ostacolo della misurazione catastale.

Ad esempio per i pascoli non esiste alcuna misurazione.

Non va poi sottovalutato il necessario coordinamento fra i geometri revisori e gli uffici dei registri, ritenuto che ogni geometra ha il suo sistema.

Sarebbe poi necessario chiudere l'anello coordinando gli Uffici tecnici comunali con gli Uffici dei registri per l'accatastamento delle nuove edificazioni o modifiche di edifici esistenti.

Quanto precede è volto ad informare il Gran Consiglio e il pubblico in generale sui problemi che si pongono per l'informatizzazione del registro fondiario, pur rimanendo acquisito che il nuovo art. 11a LGRF può senz'altro essere adottato.

2.2

L'adeguamento al Regolamento federale sul registro fondiario, con la modifica del termine da 10 a 30 giorni per il ricorso all'Autorità di vigilanza è una modifica indubbiamente opportuna.

Il nuovo tenore dell'art. 44 cpv. 1 LGRF può senz'altro essere adottato, mantenendo tuttavia la nota marginale attuale.

2.3 / 2.4. / 2.5

Gli adeguamenti degli art. 44a e 96 cpv. 1 LGRF, 84 cpv. 5 e 91 cpv. 4 nonché l'art. 1031 cpv. 3 e 103n cpv. 3 LGRF sono da accettare, tuttavia con modifiche redazionali o di precisazione che verranno indicate in calce al rapporto.

Per l'art. 1031 cpv. 3 LGRF, la Commissione ha ritenuto eccessivo l'importo massimo della tassa di giustizia, riducendola a fr. 500.--.

2.6 / 2.6.1 / 2.6.2 / 2.6.3

La pubblicazione di trasferimenti immobiliari, il contenuto della pubblicazione e la modalità di pubblicazione sono certamente provvedimenti da trattare con molta attenzione.

Il diritto federale ha introdotto due nuove norme di grande rilevanza anche se non sono state oggetto di grosse discussioni in seno alle Camere federali.

Si tratta degli articoli 970 cpv. 1 e 2 e 970a CC.

La prima modifica elencata apre la possibilità a chiunque di sapere chi è iscritto come proprietario di un fondo a registro fondiario e chiunque giustifica un interesse ha il diritto di consultare il registro e di farsene rilasciare estratti. Per queste nuove norme, i Cantoni devono semplicemente applicare il diritto federale.

Per l'art. 970a CC, è imposto ai Cantoni di pubblicare entro un termine adeguato gli acquisti di proprietà fondiaria, tranne per titolo di successione. Il diritto federale impone la pubblicazione dei seguenti dati:

- a. il numero, la superficie, la natura e il luogo di situazione del fondo, come pure la natura delle costruzioni menzionate nella descrizione;
- b. i nomi e il domicilio o la sede delle persone che alienano la proprietà e di quelle che l'acquistano;
- c. la data in cui l'alienante ha acquisito la proprietà;
- d. le quote di comproprietà e di proprietà per piani.

I Cantoni hanno invece la facoltà di prevedere la pubblicazione di altri dati, segnatamente della controprestazione e rinunciare alla pubblicazione di acquisti di piccole superfici.

Il Consiglio di Stato, nel suo messaggio, propone i nuovi articoli 133b, 133c e 133d LGRF.

La Commissione della legislazione nulla ha da obiettare sul tenore dell'art. 133b.

In merito all'art. 133c, la maggioranza della Commissione si è espressa per togliere l'indicazione dell'attinenza delle parti, trattandosi di un dato superato dalla mobilità della popolazione. (All'estero non si sa neppure cosa sia l'attinenza).

La Commissione ha pure deciso all'unanimità di togliere l'indicazione della causa del trasferimento, per garantire ad ognuno la maggior protezione possibile della sfera privata.

Difatti potrebbero sorgere non pochi inconvenienti e dissidi, se in pratica si mettessero "in piazza" i motivi di trasferimenti di proprietà e basta riferirsi ad esempio ai problemi che potrebbero sorgere nei casi di famiglie divise e ricomposte diversamente a seguito di divorzi, separazioni o successioni.

L'art. 133d, prima facie di semplice comprensione, è invece di fondamentale importanza e complesso.

Gli argomenti in gioco sono 3:

- la compilazione del modulo proposto dal Consiglio di Stato, che va allestito dall'alienante e inoltrato all'UR, con l'istanza di trapasso;
- la competenza per la procedura e le modalità di pubblicazione;
- l'elaborazione dei dati da parte dell'Ufficio statistica.

(Per ragioni di sistematica si propone che i vigenti art. 133 e 133 bis diventino rispettivamente gli art. 132a e 133 e gli art. 133b, 133c e 133d, secondo il messaggio del Consiglio di Stato, gli art. 133a, 133b e 133c).

1. Questo articolo (art. 133d M) ha suscitato un'ampia discussione in seno alla Commissione della legislazione, presenti ad una seduta l'avv. Riccardo Varini e il signor Elio Venturelli.

Il Consiglio di Stato ha già elaborato un progetto di Regolamento.

La Commissione si è pronunciata per l'esclusione di due dati: attinenza e causa del trasferimento, **in sede di pubblicazione.**

Ai fini dell'**elaborazione - dati** da parte dell'Ufficio di statistica, la **causa del trasferimento** può essere utilizzata, dato che rimane anonima.

Per i dati di PR (2.1 - 2.2), è d'obbligo ricordare che gli stessi sono soggetti a variazioni e insufficienze di dati. (studi pianificatori in atto - registri degli indici, spesso diversi o inesistenti in certi Comuni).

Il modulo dovrà però essere un semplice elenco di quesiti, ai quali l'utente deve potere rispondere con supporto cartaceo, tuttavia facendo capo al proprio sistema informatico.

Con ciò si vuole evitare l'obbligo di utilizzo di un modulo ufficiale, oggi non più proponibile a motivo dell'informatizzazione degli uffici.

2. La Commissione si è pure espressa a favore di una regolamentazione della procedura e delle modalità di pubblicazione da inserire nella legge, data la delicatezza del tema.

La Commissione della legislazione non vuole essere fraintesa dal Consiglio di Stato. Questa scelta non è un segno di sfiducia verso l'Esecutivo, bensì l'espressione della volontà di dare al Gran Consiglio l'onere di modificare norme gravose per la protezione della sfera personale.

3. Il Consiglio di Stato, nel progetto di Regolamento, propone che la pubblicazione avvenga trimestralmente tramite apposito bollettino.

Vale la pena osservare che taluni Cantoni hanno scelto la pubblicazione all'Albo comunale, taluni a mezzo Foglio ufficiale.

Si ricorderanno le vivaci discussioni nate a seguito dei DFU (1989) in merito alla pubblicazione dei trapassi di proprietà.

La Commissione della legislazione ritiene fondamentale la protezione della sfera personale e propone che la pubblicazione avvenga trimestralmente, in un unico bollettino per tutti i distretti, da consultare presso gli uffici dei registri.

Va rammentato che il diritto federale non impone le modalità di pubblicazione. Tuttavia spetta al Dipartimento federale di Giustizia approvare le normative adottate dai Cantoni.

La proposta della Commissione salvaguarda il principio della pubblicità, senza giungere tuttavia ad un sistema di diffusione eccessivo, che ben si adegua alla guida telefonica, ma non a simili dati.

In relazione alla dichiarazione per la pubblicazione degli acquisti di proprietà fondiaria, a norma degli art. 970a CCS e 133b ss. LGRF da allegare all'istanza di iscrizione, la Commissione della legislazione chiede una modifica del titolo con il seguente tenore:

"Dichiarazione dei dati per gli acquisti di proprietà fondiaria a norma degli art. 970a CCS e 133b ss LGRF".

Nella tabella "tipo di acquisizione" la Commissione della legislazione chiede che venga inserita una parentesi:

Tipo di acquisizione (dati non soggetti a pubblicazione che vengono comunicati all'Ufficio di statistica solo per l'elaborazione dei dati).

Nei dati personali dell'alienante e dell'acquirente non viene più indicata l'attinenza.

Al punto 2, per le indicazioni pianificatorie, la Commissione della legislazione ritiene opportuno inserire una frase prima della firma dell'alienante e meglio, "i dati di natura pianificatoria sono stati comunicati dalla Cancelleria comunale di il".

La Commissione della legislazione propone al Gran Consiglio di accogliere il disegno di modifica legislativa annesso al presente rapporto.

Per la Commissione della legislazione:

Emanuela Agustoni, relatrice

Agustoni C. - Alfier - Bernasconi Benito -

Bizzozero - Bobbià - Brunoni - Fiori -

Lepori Colombo - Merlini - Righinetti -

Simoneschi-Cortesi - Staffieri - Verda

Disegno di

- Legge di applicazione e complemento del Codice Civile Svizzero del 18 aprile 1911; modifica
- Legge generale sul registro fondiario del 2 febbraio 1933; modifica
- Legge sui territori soggetti a pericoli naturali del 29 gennaio 1990; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

- vista la legge federale sulla revisione parziale del Codice civile (diritti reali immobiliari) e del Codice delle obbligazioni (vendita d'immobili) del 4 ottobre 1991;
- visti il messaggio 6 luglio 1993 no. 4135 del Consiglio di Stato e il rapporto 14 gennaio 1994 no. 4135 R della Commissione della legislazione;

d e c r e t a :

I

La Legge di applicazione e complemento del Codice Civile Svizzero del 18 aprile 1911 è così modificata:

Art. 2 cpv. 2 cfr. 17

Abrogato.

Art. 16 cpv. 3 cfr. 8

per l'autorizzazione del pegno sul bestiame (885), a decretare le tasse per le iscrizioni nel relativo registro e le operazioni connesse **nonché** per l'autorizzazione in genere del prestito a pegno (907 e 915);

Titolo III

DEI DIRITTI REALI

Capitolo I

Disposizioni generali

(art. 660a, 660b, 664 e 669 CCS)

Art. 99 - nuovo (Art. 98a M)

Spostamenti di
terreno permanenti
a) designazione

La designazione dei territori interessati da spostamenti di terreno permanenti (art. 660a CCS) avviene a norma della legge sui territori soggetti a pericoli naturali.

Art. 99a - nuovo (Art. 99b M)

b) nuova determinazione confini

La determinazione, entro il perimetro della zona in movimento permanente, dei nuovi confini a norma dell'art. 660b CCS avviene secondo le disposizioni della legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni, applicabile per analogia.

Art. 99b

L'attuale art. 99 diventa art. 99b.

II

La legge generale sul registro fondiario del 2 febbraio 1993 è così modificata:

Art. 11a - nuovo

Tenuta del registro fondiario informatizzato

¹Il Consiglio di Stato può decidere la tenuta del registro fondiario mediante elaborazione elettronica dei dati.

²Il regolamento ne fissa le modalità.

Art. 41 cpv. 1

¹Se l'ufficiale dei registri respinge in tutto od in parte una richiesta, il richiedente e tutte le altre persone toccate dalla decisione possono ricorrere entro 30 giorni all'Autorità di vigilanza (art. 103 cpv. 1 RRF).

Art. 44a - nuovo

Territori con spostamenti di terreno permanenti

Nei territori interessati da spostamenti di terreno permanenti giusta l'art 660a CCS, la misurazione catastale è sospesa fin tanto che lo spostamento non sia cessato o che il terreno non abbia riacquisito una stabilità sufficiente.

Art. 84 cpv. 5

⁵Le decisioni peritali possono essere impugnate dagli interessati mediante azione da proporsi alla Pretura competente, a ragione del luogo di situazione dell'immobile, entro 30 giorni dalla loro intimazione.

Art. 91 cpv. 3

³Le iscrizioni nella misurazione e nella mappa e registri esposti vengono modificate o completate a norma delle avvenute decisioni e transazioni e fanno stato per il registro fondiario. E' riservata alle parti l'azione giu-

diziale contro il giudizio peritale, da proporsi alla Pretura competente, a ragione del luogo di situazione dell'immobile, entro 30 giorni dall'intimazione.

Art. 96 cpv. 1

¹Il registro fondiario prodefinitivo viene introdotto, in via eccezionale, utilizzando misurazioni provvisorie riconosciute idonee dal Dipartimento delle istituzioni, Divisione della giustizia. Esso potrà estendersi anche alle zone soggette a spostamenti di terreno permanenti (art. 660a CCS).

Art. 1031 cpv. 3 - nuovo

³La tassa di giudizio da fr. 50.- a fr. 500.- oltre le spese va posta a carico delle parti, in ragione della soccombenza.

Art. 103n cpv. 3 - nuovo

³Il Consiglio di Stato fissa gli onorari dei periti.

Sezione III

Tasse e spese

Art. 132a

L'attuale art. 133 cambia numerazione e diventa art. 132a.

Capo sesto

BLOCCO DEL REGISTRO FONDIARIO

Art. 133

L'attuale art. 133 bis diventa art. 133.

Capo Settimo

PUBBLICAZIONE

Art. 133a - nuovo (Art. 133b M)

Pubblicazione dei
dati del registro
fondiario
a) fattispecie

Oltre agli acquisti per via successoria non vengono pubblicati:

- a) gli acquisti di fondi non costruiti con una superficie inferiore a 50 mq. per i terreni in zona edificabile e di 1000 mq. per gli altri fondi;
- b) gli acquisti di fondi operati sulla base di un atto confezionato dal segretario comuna-

le, di una decisione del perito distrettuale o del geometra revisore nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 133b - nuovo (Art. 133c M)

b) contenuti

La pubblicazione dovrà specificare oltre quanto prescritto dall'art. 970a cpv. 2 CCS, i dati seguenti:

- (stralcio)
- (stralcio)
- la natura delle costruzioni non menzionate nella descrizione ufficiale;
- i dati di piano regolatore.

Art. 133c - nuovo (Art. 133d M)

c) procedura

¹All'istanza d'iscrizione di atti vertenti su acquisti di proprietà suscettibili di pubblicazione deve essere allegato un apposito **questionario, debitamente compilato**, nel quale siano indicati, per ciascun fondo, i dati soggetti a pubblicazione (art. 133c) e i dati da trasmettere all'Ufficio cantonale di statistica per l'elaborazione dati (allegato 1).

La pubblicazione avviene mediante un bollettino trimestrale, edito a cura dell'ufficio cantonale di statistica, comprensivo dei dati per tutti i distretti e consultabile presso gli uffici dei registri di ogni distretto.

²Il Consiglio di Stato regola la procedura e le modalità di pubblicazione.

Capo settimo nuovo Capo ottavo

III

La legge sui territori soggetti a pericoli naturali del 29 gennaio 1990 è così modificata:

Art. 4

Sono iscritti nel catasto i territori soggetti a pericoli naturali, segnatamente quelli soggetti a spostamenti di terreno permanenti (art. 660a CCS), a caduta di valanghe, frane e massi, ad alluvionamenti e inondazioni.

Art. 9a - nuovo

Menzione

L'appartenenza di un fondo al catasto dei territori soggetti a pericoli naturali è menzionata nel registro fondiario a cura del Dipartimento.

IV

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la modifica di legge al punto I viene pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

²La modifica legislativa ai punti II e III ottenuta la necessaria approvazione dell'autorità federale, trascorsi i termini di referendum, viene pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

ALLEGATO 1

**Dichiarazione dei dati per gli acquisti di proprietà fondiaria a norma degli art. 970a CCS e 133b ss. LGRF (da allegare all'istanza di iscrizione)
da compilare dall'alienante**

Data:

Alienante(i)

	Cognome, nome/ditta	Domicilio/sede	Quota ¹	Anno
1.
2.
3.
4.

Da compilare dall'Ufficio Registri

Acquirente(i)

	Cognome, nome/ditta	Domicilio/sede	Quota ¹
1.
2.
3.
4.

Tipo di acquisizione

(dati non soggetti a pubblicazione che vengono comunicati all'Ufficio di statistica solo per l'elaborazione dei dati)

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Compravendita | <input type="checkbox"/> Esercizio del diritto di compera, prelazione, recupera |
| <input type="checkbox"/> Espropriazione | <input type="checkbox"/> Aggiudicazione <input type="checkbox"/> Divisione |
| <input type="checkbox"/> Donazione | <input type="checkbox"/> Altri modi d'acquisto, specificare:
.....
..... |

1. Per le proprietà per piani

Comune:

Registro fondiario
 definitivo provvisorio

N. particella (fondo base)	Quota di valore	N. foglio PPP	Superficie ² di ogni app. o locale commerciale	numero di locali ³
.....
.....
.....
.....

¹ Nel caso di più comproprietari indicare le rispettive quote

² Superficie abitabile netta in m²

³ Se non si tratta di un appartamento precisare la natura del locale: box, magazzino, officina, ecc.

2. Per gli altri fondi

• *Indicazioni da richiedere alle rispettive cancellerie comunali*

2.1 Soio per particelle non edificate

Comune	Registro fondiario		N. particella	Superficie in m ²	Tipo di fondo ¹	Indice di	
	def.	provv.				occupazione	sfruttamento
.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2.2 Per le particelle edificate

• *Indicare ogni edificio costruito o in costruzione anche se non ancora censito a Registro fondiario*
 • *Fornire le seguenti indicazioni per ogni particella edificata. Se le particelle sono più di due utilizzare un modulo supplementare*

Comune	Registro fondiario		N. particella	Superficie in m ²	Tipo di fondo ¹	Indice di	
	def.	provv.				occupazione	sfruttamento
.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Casa monofamiliare	<input type="checkbox"/> Casa plurifamiliare n. appartamenti <input type="checkbox"/>		→ Precisare:				
<input type="checkbox"/> Edificio comm., industriale, artigianale							
<input type="checkbox"/> Edificio agricolo							
<input type="checkbox"/> Altro							
<input type="checkbox"/>							

Comune	Registro fondiario		N. particella	Superficie in m ²	Tipo di fondo ¹	Indice di	
	def.	provv.				occupazione	sfruttamento
.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Casa monofamiliare	<input type="checkbox"/> Casa plurifamiliare n. appartamenti <input type="checkbox"/>		→ Precisare:				
<input type="checkbox"/> Edificio comm., industriale, artigianale							
<input type="checkbox"/> Edificio agricolo							
<input type="checkbox"/> Altro							
<input type="checkbox"/>							

I dati di natura pianificatoria sono stati comunicati dalla Cancelleria comunale di

il

Luogo e data:

Valore: fr.

Da compilare dall'Ufficio Registri

Alienante/i (firma)

1. 2.
 3. 4.

¹Riportare uno dei seguenti codici:

Fuori zona edificabile:

- 1 Agricolo
- 2 Protetto
- 3 Bosco
- 4 Senza destinazione specifica

In zona edificabile:

- 5 Nucleo di città o di villaggio esistente o previsto
- 6 R1, R2: zona residenziale a 1 o 2 piani

- 7 R3: zona residenziale a 3 piani
- 8 R4: zona residenziale a 4 piani
- 9 R5 e più: zona residenziale a 5 o più piani
- 10 R speciale: zona residenziale commerciale, turistica o con destinazione speciale
- 11 Zona mista: zona residenziale-artigianale
- 12 Zona industriale: zona industriale e artigianale

- 13 Zona pubblica: zona per attrezzature o edifici pubblici, rispettivamente privati ma di interesse pubblico
- 14 Zona di traffico: traffico regionale, strade nazionali, ferrovia, traffico locale, posteggi
- 15 Altro, precisare:

.....

